

ORIGINALE

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49

OGGETTO :

IMU. TARI E CANONE IDRICO - APPROVAZIONE E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore diciassette e minuti zero in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati, a ciascun Consigliere telematicamente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle riunioni in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
Ferraris Mathieu - Sindaco	Sì
Frijo Barbara - Vice Sindaco	Giust.
Pino Giovanni Aldo - Assessore	Sì
Bandito Dario - Assessore	Sì
Praz Nicolas - Consigliere	Sì
Lorenzetti Stefano - Consigliere	Sì
Guarino Laura - Consigliere	Sì
Orlandi Carlo - Consigliere	Giust.
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere	Sì
Proietti Clorina - Consigliere	Sì
Stammelluti Francesco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Giovanni LOVISETTI.

Il Signor Ferraris Mathieu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Giovanni LOVISETTI)
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE (Giovanni LOVISETTI)
	F.TO (Giovanni LOVISETTI)

OGGETTO : IMU. TARI E CANONE IDRICO - APPROVAZIONE E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamato l'articolo 107 alla legge di conversione del dl 34/2020 che al comma 2 stabilisce che: «*Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020*»

Richiamato l'art 1 commi 738/783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevedono che «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*

Preso atto dell'articolo 107 del Decreto Legge 18/2020 che in merito alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020:

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*», che istituisce il nuovo tributo comunale TARI come componente tributaria a copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, disciplinato dai successivi commi da 641 a 668;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*», che a decorrere dal 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto «*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*» con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per gli anni 2020 e 2021;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020 secondo il suddetto MTR, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai "costi ammessi a riconoscimento tariffario", da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito – al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” e, quindi, anche nell’anno 2020;

Considerato che, a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

Considerato che, il Governo aveva emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. “Decreto Cura – Italia”);

Visto l’art. 107, comma 2, del suddetto D.L. 18/2020 che aveva previsto che, “per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020”;

Considerato altresì che i successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo stabilivano che:

“4. il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Vista la determinazione ARERA del 27 marzo 2020 n. 02/DRIF/2020, avente ad oggetto “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”, con la quale vengono indicati alcuni primi chiarimenti applicativi sull’applicazione dell’MTR, rimandando (art. 3) a successivi provvedimenti eventuali integrazioni, anche alla luce della situazione di emergenza sanitaria in atto;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria e la conseguente difficoltà evidenziata da più Comuni e dall’Unité di poter procedere alla elaborazione dei dati necessari all’approvazione del PEF 2020 secondo l’MTR;

Ritenuto opportuno di dover dare massima priorità alle problematiche legate all’emergenza sanitaria, indirizzando in tal senso l’attività amministrativa di Comuni e Unité;

Considerato che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, i Comuni – alla luce di tali nuove disposizioni, peraltro ancora in fase di conversione in legge – allo stato attuale non possono che confermare per l’anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto

dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Evidenziato che, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere elaborato in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;

Evidenziato altresì che l'Amministrazione comunale, a seguito degli evidenti ed effettivi disagi provocati dall'emergenza Covid 19 alle utenze non domestiche interessate in toto dal lock down presenti sul territorio ha deciso di accordare una riduzione sulla TARI parte variabile dell'80 % sull'anno 2020 mentre per le utenze non domestiche interessate più marginalmente dai provvedimenti dei DPCM ma che hanno obiettivamente risentito nella fase di blocco totale pur potendo garantire aperture parziali ha deciso di accordare una riduzione del 50% sulla parte variabile;

Evidenziato inoltre che l'amministrazione comunale ha altresì deciso di esentare le aziende di pubblico esercizio per l'intero anno 2020 dalla Tassa di Occupazione Suolo Pubblico;

Preso atto dell'intenzione di confermare sostanzialmente per l'anno 2020 le aliquote IMU applicate nel 2019 tranne l'adeguamento dell'aliquota per le abitazioni principali di cat A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che la previsione normativa porta allo 0,5 ed introducendo una riduzione ai fini IMU per alcune tipologie di immobili e per la precisione per le unità immobiliari abitative di Cat. A esclusi gli A10 locate ad uso foresteria per i quali l'imposta ai fini IMU è ridotta al 20%. Il modulo di comunicazione per l'applicazione della relativa riduzione da presentare obbligatoriamente agli uffici comunali può essere richiesto direttamente in Comune;

Dato atto che a compensazione delle minori entrate tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 2019 si provvederà alla relativa copertura con risorse provenienti della fiscalità generale;

Precisato di continuare ad utilizzare anche per l'anno 2020, per la riscossione degli avvisi di pagamento Tari, gli avvisi bonari GIA emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sui dati inviati dall'Ufficio Tributi del Comune, così come disciplinato dalla convenzione per la gestione dell'attività di riscossione ferma restando la competenza in materia riconosciuta alle Unités des Communes valdôtaines ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata l.r. 6/2014 e quindi alla gestione effettiva del servizio da parte dell'Unité des Communes Valdigne Mont Blanc;

Dato atto, in merito alle tariffe del servizio idrico integrato, di confermare quelle del 2019 a meno che gli eventuali maggiori costi sostenuti, soprattutto per il depuratore comprensoriale, non rendano necessario adeguare, con apposita deliberazione di Giunta, le tariffe ed il metodo tariffario relative al canone idrico anno 2020;

Visto il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 54/98;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

- **Votanti** 9
- **Favorevoli** 9
- **Contrari** 0
- **Astenuti** 0

DELIBERA

1. **Di stabilire** che per l'anno 2020 il PEF elaborato in base all'MTR sarà approvato al più tardi entro il 31 dicembre 2020, tenendo conto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal sopra citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;
2. **Di dare atto** che le tariffe TARI approvate da parte del Comune per l'anno 2020 saranno quelle già approvate per il 2019, con l'applicazione di riduzioni alle utenze non domestiche interessate in toto dal lock down presenti sul territorio per le quali l'amministrazione ha deciso di accordare una riduzione sulla TARI parte variabile dell'80 % sull'anno 2020 mentre per le utenze non domestiche interessate più marginalmente dai provvedimenti dei DPCM ma che hanno comunque obbiettivamente risentito nella fase di blocco totale pur potendo garantire aperture parziali ha deciso di accordare una riduzione del 50% sulla parte variabile;
3. **Di dare atto** altresì che l'amministrazione comunale ha deciso di esentare le aziende di pubblico esercizio per l'intero anno 2020 dalla Tassa di Occupazione Suolo Pubblico;
4. **Di dare atto** che a compensazione delle minori entrate tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 2020 si provvederà alla relativa copertura con risorse provenienti della fiscalità generale;
5. **Di dare atto** che sono state sostanzialmente confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU applicate nel 2019 tranne per quanto riguarda l'adeguamento dell'aliquota per le abitazioni principali di cat A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che la previsione normativa porta allo 0,5 ed introducendo una riduzione ai fini IMU per alcune tipologie di immobili e per la precisione per le unità immobiliari abitative di Cat. A (esclusi gli A10) locate ad uso foresteria per i quali l'imposta ai fini IMU è ridotta al 20%. Il modulo di comunicazione per l'applicazione della relativa riduzione da presentare obbligatoriamente agli uffici comunali può essere richiesto direttamente in Comune;
6. **Di dare altresì atto** che, come per gli anni precedenti, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,1 per cento, viene ridotta fino all'azzeramento così come l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
7. **Di ritenere**, in merito alle tariffe del servizio idrico integrato, di confermare quelle del 2019 a meno che gli eventuali maggiori costi sostenuti, soprattutto per il depuratore comprensoriale, non rendano necessario adeguare, con apposita deliberazione di Giunta, le tariffe ed il metodo tariffario relative al canone idrico anno 2020;

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota variabile (€/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1 componente	28,16	0,86
2 componenti	65,72	0,91
3 componenti	84,50	0,95
4 componenti	103,28	0,98
5 componenti	136,14	1,01
6 o più componenti	159,61	1,03

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota variabile (€/mq/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-80% 0,11	0,42
2. Campeggi, distributori carburanti	0,25	0,49
3. Stabilimenti balneari	0,14	0,43
4. Esposizioni, autosaloni	0,11	0,41
5. Alberghi con ristorante	0,39	0,57
6. Alberghi senza ristorante	0,30	0,52
7. Case di cura e riposo	0,36	0,55
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,37	0,56
9. Banche ed istituti di credito	0,20	0,46
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,54	0,80
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50	0,75
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,32	0,55
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,33	0,54
14. Attività industriali con capannoni di Produzione	0,15	0,44
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25	0,60
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,01	0,90
17. Bar, caffè, pasticceria	0,96	0,80
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,84	0,75
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,76	0,77
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,01	1,04
21. Discoteche, night club	0,38	0,56

(€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-50% 0,28
2. Campeggi, distributori carburanti	0,62
3. Stabilimenti balneari	0,34
4. Esposizioni, autosaloni	0,27
5. Alberghi con ristorante	0,96
6. Alberghi senza ristorante	0,75
7. Case di cura e riposo	0,90

8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,92
9. Banche ed istituti di credito	0,49
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,80
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,83
14. Attività industriali con capannoni di Produzione	0,38
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,62
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,52
17. Bar, caffè, pasticceria	2,40
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,1
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,52
21. Discoteche, night club	0,94

Utenze domestiche non residenti e unità tenute a disposizione dai residenti

tariffa unitaria

84,50

quota tariffaria a metro quadro

0,95

- a. di stabilire che per le pertinenze delle unità immobiliari viene applicata la tariffa delle utenze domestiche con esclusione della parte variabile in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- b. per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

Di stabilire le seguenti aliquote Imu per l'anno 2020:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota ordinaria	9,4 per mille
Aliquota per gli immobili delle categorie C1 – C3 e A10 di proprietà o ceduti in affitto all'interno dei quali viene svolta attività lavorativa (documentata da sede indicata nella visura Camerale sede ai fini IVA), a condizione che copia dei suddetti documenti venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale	4,6 per mille

Aliquota fabbricati produttivi di categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aree edificabili	7,6 per mille
E' prevista la riduzione della base imponibile al 50%:"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."	Assimilate alle abitazioni principali
Immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno e solo per i mesi di effettiva locazione, a condizione che copia dei suddetti contratti venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale. Il numero massimo di immobili a cui sarà possibile applicare l'aliquota ridotta non potrà superare le 15 unità per ogni soggetto passivo d'imposta.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito con atto o scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza.	4,6 per mille
Unità immobiliari abitative locate ad uso foresteria di cat A (escluso l'A10) l'imposta è ridotta al 20%. Il modulo di comunicazione per l'applicazione della relativa riduzione da presentare obbligatoriamente agli uffici comunali può essere richiesto direttamente in Comune;	1,88 per mille

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 novembre
	Saldo	31 gennaio anno seguente

Di stabilire che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

Di riservarsi per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di trasmettere, per i dovuti adempimenti, entro il 14 ottobre 2020, la presente deliberazione, o la successiva in presenza di modifiche alla stessa, al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997

Fatto, letto e sottoscritto

Il Presidente
(Mathieu FERRARIS)

Il Segretario Comunale
(Giovanni LOVISETTI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Attesto che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 07/08/2020 , ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della stessa legge.

La Thuile , li 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanni LOVISETTI)
